



COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Prov. di Milano

ORDINANZA N. 55 DEL 12/07/2010

IL SINDACO

Premesso che:

- in questi ultimi anni il numero di soggetti che sviluppano allergie al polline di ambrosia è stato in continua crescita e attualmente risulta essere la prima causa di pollinosi;
- le allergie da ambrosia si manifestano con sintomi a volte fortemente invalidanti che rappresentano un costo individuale e sociale di proporzioni non trascurabili.

Considerato che:

- l'ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- i siti preferenziali dell'ambrosia nell'ambito urbano sono i terreni incolti (anche quelli sottostanti i tralicci dell'alta tensione, ubicati in campi coltivati e che generalmente non sono oggetto di sfalcio), le aree verdi abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, i fossi, canali irrigatori, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in generale a tutte quelle abbandonate e semi-abbandonate ed i campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia.

Rilevato che:

- l'incuria delle sopraccitate aree urbane risulta essere uno dei fattori che ha contribuito alla massiccia diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi urbane ed in particolare lo sfalcio periodico tra luglio e settembre delle aree incolte può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta.

Dato atto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e di sfalcio;

Ritenuto di dover disporre in via contingibile ed urgente in tempo utile misure volte a limitare l'ulteriore diffusione dell'ambrosia negli ambienti urbani e conseguentemente contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare per quanto possibile l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche provocate dal polline dell'ambrosia;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione ossia con efficacia protratta sino al termine del periodo di fioritura dell'ambrosia coincidente con il mese di settembre;

Vista l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

Viste le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

Vista la nota A.S.L. del 23.02.2010 prot.n. 16400 con cui è stata trasmessa la relazione predisposta dall'U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione in merito alla problematica relativa alla diffusione della pianta Ambrosia in cui sono descritti gli interventi che possono essere intrapresi a livello comunale tra cui l'emissione di ordinanza sindacale con sanzioni specifiche o sfalcio d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario in caso di inottemperanza;

Vista la nota A.S.L. del 28.04.2010 prot.n. 37864 in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia in cui, in particolare, sono indicati i metodi che si possono adottare per il contenimento dell'Ambrosia Artemisifolia;

Visto il Regolamento locale di Igiene, recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

Visti gli art. 50, 5° comma del Dlgs. 18.08.2000 n. 267 e 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

Visto l'art. 14/BIS del Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 23.10.2006;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);

ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

agli Amministratori di condominio;

ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie

al Responsabile Settore Strade della Provincia di Milano;

ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia mediante sfalci.

Gli sfalci devono essere eseguiti prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

Per evitare la diffusione di tale pianta, gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- **I sfalcio ultima settimana di luglio**
- **II sfalcio tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto**

In alternativa agli sfalci è possibile utilizzare altri metodi di contenimento dell'Ambrosia, da eseguire con gli opportuni accorgimenti, come riportato nell'allegato tecnico alla nota regionale prot. n. H1.2009.0016369 del 05/05/09:

- In ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
- In ambito urbano: pacciamatura e estirpamento.

Per quanto riguarda le aree agricole è ammissibile l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi però su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. Prevedere un ulteriore intervento, in caso di ravvisata necessità, in corrispondenza all'inizio di settembre se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura;

I N V I T A

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia Artemisifolia

A V V E R T E

che chiunque viola le presenti disposizioni, e pertanto non effettuerà i tagli previsti, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia, sarà punibile con una sanzione amministrativa:

da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 m²;
da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 m²;

qualora, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, il proprietario non provveda comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco provvederà d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

Gli Uffici di Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Milano ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni decorrenti dalla data di notifica e di comunicazione ovvero dalla conoscenza dell'atto.

**IL SINDACO
(Angelo Pirazzini)**